

CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA – CONTRATTI DI RETE CHE HANNO ISTITUITO UN FONDO PATRIMONIALE E UN ORGANO COMUNE DESTINATO A SVOLGERE UN'ATTIVITA' CON I TERZI

Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2017

Entro il 28 febbraio 2017, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile e i contratti di rete, che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati o dei partecipanti al contratto di rete.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la nuova tassonomia "2016-11-14".

Si ricorda che, a seguito della modificazione del contratto consortile che toglie la previsione dell'ufficio con attività esterna, è necessario presentare la pratica di cancellazione dal Registro delle imprese.

Per istruzioni sulle pratiche di cancellazione dei consorzi consulta la Guida interattiva agli adempimenti societari alla voce "scioglimento, liquidazione e cancellazione consorzi" disponibile al seguente link:

<http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action?cciaa=RA>

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

Per informazioni dettagliate si rimanda al manuale nazionale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese di marzo 2016 disponibile al seguente link:

<http://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/istruzioni-deposito-pratiche/manuale-operativo-per-il-deposito-dei-bilanci-al-registro-delle-imprese-anno-2016>